

Codice A1419A

D.D. 23 ottobre 2020, n. 1243

L.R. n. 38/94 e s.m.i. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, Ufficio decentrato del Verbano Cusio Ossola, dell'"ASSOCIAZIONE ODV PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO" con sede legale nel Comune di Valle Cannobina (VB) - C.F. 93044430036.



ATTO DD 1243/A1419A/2020

DEL 23/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: L.R. n. 38/94 e s.m.i. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, Ufficio decentrato del Verbano Cusio Ossola, dell'"ASSOCIAZIONE ODV PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO" con sede legale nel Comune di Valle Cannobina (VB) – C.F. 93044430036.

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 "L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione 'Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";
- la L.R. n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato;
- la D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Dato atto che l'Accordo adottato in applicazione dell'art.10, commi 1 e 6, della L.R. 23/2015, di cui alla citata D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, prevede l'impegno della Regione, della Città

metropolitana e delle province a garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo della Regione, continuando ad applicare, per il tempo strettamente necessario ad adottare una nuova disciplina regionale, le attuali disposizioni e procedure promananti da norme regolamentari provinciali;

Visto il D. Lgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore.

Tenuto conto che il disposto di cui all’art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, *“fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti...”* nei relativi registri..... e...*“il requisito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”*.

vista l’istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato presentata dall’ “ASSOCIAZIONE ODV PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO” con sede legale nel Comune di Valle Cannobina (VB) – C.F. 93044430036 – ns. prot. 24381/A1419A del 27/07/2020;

vista la comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione, ns. prot. n. 25401/A1419A del 4/08/2020;

vista la documentazione agli atti allegata all’istanza di iscrizione dell’ Organizzazione in oggetto:

- Atto costitutivo e nuovo statuto registrati presso l’Agenzia delle Entrate in data 7 maggio 2019, al numero 690 Serie Terza;
- Scheda di iscrizione;
- Copia del documento di identità del Legale Rappresentante;
- Copia del bilancio preventivo anno 2019 e relativo verbale;
- Relazione delle attività dell’Associazione;
- Copia del Registro dei volontari e copia del libro degli associati
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà.

vista la comunicazione di sospensione del procedimento di iscrizione, ns. prot. n. 29327/A1419A del 18/09/2020, nella quale venivano richieste integrazioni e chiarimenti anche al testo statutario, per valutare i requisiti di iscrivibilità al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

considerato che l’Associazione ha provveduto a fornire i chiarimenti richiesti con nota assunta a prot. n. 33427/A1419A del 19/10/2020, tra i quali l’adozione del nuovo testo statutario registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 15/10/2020, al numero 1585 Serie Terza;

vista l’istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Sanità e Welfare aventi sede a Verbania;

Considerato che l’Associazione di cui sopra risulta in possesso dei requisiti previsti dalla succitata normativa (L. n. 266/1991, L.R. n. 38/1994 e disciplina regionale attuativa) in particolare:

- scopo solidaristico dell’Associazione ai sensi degli artt. 2 comma 1 e 4 comma 1 della L.R. n. 38/1994;
- assenza di scopo di lucro ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L.R. n. 38/94;
- prevalenza di attività di volontariato prestata in modo spontaneo, personale e gratuito ai sensi

dell'art. 2 comma 1 della L.R. n. 38/1994

- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti ai sensi dell'art. 2 commi 6 e 7 della L.R. n. 38/94;
- democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali ai sensi del punto 2) dell'Allegato alla DGR n.38-2389 del 3 marzo 2001;
- obbligo di formazione del bilancio nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.n. 266/1991;
- relazione di attività coerente con le finalità descritte nello Statuto;
- assicurazione contro infortuni e malattie, nonché responsabilità civile verso terzi, per i soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 2 comma 5 della L.R. n. 38/1994 e s.m.i.;
- devoluzione dei beni per eventuale scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Dato atto che l'adozione del provvedimento di iscrizione al Registro Regionale da parte dell'Organizzazione di volontariato sopra individuata compete all'Amministrazione Regionale.

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in 90 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale, procedimenti ora in capo alla Direzione Sanità e Welfare, e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2015, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";
- Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
- Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17/10/2016;
- Tutto ciò premesso

DETERMINA

- di iscrivere al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato – Ufficio decentrato del Verbanio Cusio Ossola, la seguente Associazione:

Denominazione dell'organizzazione	Sede legale e codice fiscale
ASSOCIAZIONE ODV PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	Verbania (VB) Codice fiscale: 93044430036

L'iscrizione s'intende riferita alla sola Associazione sopra menzionata e non estende alcun tipo di efficacia alle eventuali articolazioni territoriali presenti e operanti in Piemonte.

L'iscrizione a tale Registro legittima solo ed esclusivamente all'esercizio delle attività riconducibili alle finalità di cui alle Leggi nazionale n. 266/1991 e regionale n. 38/1994 e s.m.i.

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio